

Disciplina per la costituzione e il funzionamento delle commissioni scientifiche di area

Parte I

Oggetto e finalità

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 21, commi 3 dello Statuto, il presente Capo disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni scientifiche di area.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono incaricate di formulare motivate proposte al Senato Accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata, attraverso lo svolgimento di attività istruttorie e valutative sulla base dei criteri generali definiti dal senato accademico per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca.

Parte I

Modalità di costituzione delle Commissioni scientifiche di area

Articolo 2 - Composizione

1. Ciascuna commissione scientifica è composta da undici membri, di cui quattro professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, eletti tra il personale docente afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree scientifico come indicate nel prospetto allegato costituente parte integrante del presente capo.

3 - Sistema e modalità di voto

1. Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema di voto telematico.

Articolo 4 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con decreto del rettore nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato.
2. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale.

Articolo 5 - Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo compete ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nella area scientifica di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione del personale collocato fuori ruolo e che si trova in regime di aspettativa obbligatoria per le situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del DPR n.382/1980.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

3. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Con il termine ricercatore, si intendono ricompresi anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento.
4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto la suddetta carica negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Ai fini del computo del numero dei mandati e dell'eleggibilità alla carica, l'eventuale mandato interrotto è considerato se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Articolo 6 - Elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili

2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 16 del presente capo.
4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 7 - Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi dell'articolo 16 del presente capo, di dirimere le questioni in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione e comunicare al rettore i risultati elettorali definitivi.

Articolo 8 - Commissione di seggio

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, è costituita una commissione di seggio, composta da personale dell'università. La commissione di seggio è nominata con decreto del rettore, su proposta del direttore generale, che individua al suo interno il presidente e il segretario.

Articolo 9 - Modalità di voto

1. Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema del voto telematico.
2. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Articolo 11 - Quorum di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto eventuali designazioni.

Articolo 12 - Proclamazione eletti

1. Per ciascuna commissione scientifica d'area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti ad esse assegnati secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del presente capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.
2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non fossero assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.
3. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici sul sito dell'ateneo.
4. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

Articolo 13 – Nomina e mandato

1. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica per due anni accademici

Articolo 14 - Incompatibilità

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche d'area e quella di membro del Senato Accademico sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 15 - Sostituzioni

1. In caso di rinuncia alla nomina da parte di un componente, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria riferita alla categoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato ovvero dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario.
3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è spostato nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.
4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie o la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'articolo 12, comma 4 del presente capo, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.

Articolo 16 - Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali, comprese quelle previste al precedente articolo 6, comma 1, devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre ricorso gli elettori che partecipano alle votazioni stesse.

Parte II

Modalità di funzionamento delle commissioni scientifiche

Articolo 17 – Presidente e Segretario

1. Ciascuna commissione è convocata entro un mese dal decreto di nomina dal decano dei professori ordinari che ne fanno parte; nella prima riunione, presieduta dal decano, la commissione designa al proprio interno fra i professori, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente. Il presidente può designare, fra i professori componenti della commissione stessa, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento o di assenza temporanei.
2. Il Presidente designa inoltre, fra i componenti della commissione, un segretario, con funzioni di verbalizzante.

Articolo 18 – Convocazione

1. Ciascuna commissione è convocata dal Presidente secondo il calendario stabilito sulla base degli adempimenti cui è tenuto l'ateneo in materia di ripartizione dei fondi di ricerca. La commissione può essere convocata in seduta straordinaria qualora il presidente lo reputi opportuno in presenza di particolari circostanze, ovvero vi sia motivata richiesta scritta da parte di almeno la metà più uno dei componenti.
2. La Commissione è convocata con almeno cinque giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.
3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

Articolo 19 – Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni si applica la disciplina in materia prevista nello Statuto di Ateneo.

2. Le deliberazioni nelle commissioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al competente ufficio dell'amministrazione centrale per gli adempimenti consequenziali.

Articolo 20 - Norma finale

1. La presente disciplina è pubblicata sul sito dell'ateneo ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
2. All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 17 novembre 2002 n. 01/1686 e successive modifiche ed integrazioni

Allegato

AREE DISCIPLINARI E RISPETTIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	
01 - Scienze matematiche e informatiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MAT/xx e il settore scientifico disciplinare INF/01
02 - Scienze fisiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla FIS/xx
03 - Scienze chimiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla CHIM/xx
04 - Scienze della terra	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla GEO/xx
05 - Scienze biologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla BIO/xx , M-EDF/01 e M-EDF/02
06 - Scienze mediche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MED/xx , M-EDF/01 e M-EDF/02
07 - Scienze agrarie e veterinarie	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla AGR/xx e VET/xx
08 - Ingegneria civile e architettura	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ICAR/xx e i settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ING-IND/xx (con esclusione dei settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30)e ING-INF/xx
10 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla L-ANT/xx, L-ART/xx, L-FIL-LET/xx, L-LIN/xx, L-OR/xx,
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla M-STO/xx, M-DEA/xx, M-GGR/xx, M-FIL/xx, M-PED/xx, M-PSI/xx, M-EDF/01 e M-EDF/02
12 - Scienze giuridiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla IUS/xx
13 - Scienze economiche e statistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SECS-P/xx e SECS-S/xx
14 – Scienze politiche e sociali	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SPS/xx